

PROPOSTA DI DELIBERA COLLEGIO DOCENTI RELATIVA ALL'Art.3 Legge 169  
VALUTAZIONE SUL RENDIMENTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI.

**PREMESSO CHE**

- l'ART 3 della legge 169 del 30/10/08 obbliga la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado ad esprimere la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi;
- Per effetto del D.P.R n.275/99 e segnatamente degli art.3, 4 e 6 tutti gli aspetti dell'attività didattica, compresa la valutazione, sono attribuiti all'autonomia delle istituzioni scolastiche e quindi sono di competenza degli Organi Collegiali della Scuola e segnatamente il comma 4 dell'art.4: *Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni* e l'art. 6 comma 1 punto a: *Le autonomie scolastiche curano la progettazione formativa e la ricerca valutativa;*
- Per effetto dell'art. 117 comma 3 della Costituzione, l'autonomia scolastica è stata costituzionalizzata.

**IL COLLEGIO DOCENTI  
RITIENE**

La valutazione numerica riduttiva se considerata come unico momento, esaustivo, di verifica degli apprendimenti dell'alunno. Può essere invece intesa come momento finale (valutazione sommativa, quadrimestrale e fine anno) di un percorso che descrive in maniera più analitica i processi e le varie fasi dell'apprendimento, quindi i livelli delle prestazioni e delle competenze di volta in volta raggiunte.

La salvaguardia della "valutazione formativa" da un lato come momento di verifica in itinere continuativa dell'alunno, dall'altro come momento di autoregolazione della stessa programmazione didattica delle attività, punto fondamentale ed ineliminabile di un corretto processo di insegnamento-apprendimento/ programmazione -valutazione

**DELIBERA quindi le seguenti "linee di intervento"**

1. La valutazione dei percorsi e dei processi di apprendimento, intesa come "valutazione formativa" descriverà le fasi dell'apprendimento in relazione agli obiettivi programmati riferiti al curricolo;
2. Soltanto la certificazione della valutazione quadrimestrale e finale sarà espressa in decimi, espressione numerica che è traduzione di una valutazione descritta per prestazioni e conoscenze;
3. In fase di valutazione sommativa non si procederà alla semplice media matematica dei risultati assegnati ma verrà preso in considerazione il percorso effettuato da ogni alunno: l'impegno, la partecipazione, i miglioramenti dimostrati anche se di lieve entità rispetto ai livelli di partenza;
4. Per la Scuola Secondaria di I grado, conseguentemente all'eliminazione del giudizio globale, non sarà più possibile fornire una valutazione adeguatamente informativa sul processo di apprendimento e di socializzazione e sul livello globale di maturazione. Tale valutazione verrà fornita in allegato alla scheda di valutazione.